



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2017

NUMERO AFFARE 01951/2014

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Alessandro Lumini, contro Regione Umbria, avverso riduzione di contributi economici per un piano di investimenti;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 16068 del 30/07/2014, con cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;

Premesso e considerato.

Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il ricorrente ha impugnato la comunicazione di erogazione a saldo, riduzione del contributo e richiamo impegni, prot. uscita del 18/09/2012 n. 0137590, della Regione Umbria,

nonché la determinazione dirigenziale n. 6958 del 6/09/2012 ed ogni atto ad essi presupposto e/o conseguente.

Con la determinazione impugnata, le Regione Umbria comunicava al ricorrente la liquidazione dell'importo di euro 1.243.650,49, a saldo del contributo totale ammesso di euro 2.788.350,49, per la realizzazione del programma di investimenti approvato ai sensi del P.S.R. Umbria 2007/2013 - Misura 121.

Sostiene il ricorrente che l'importo liquidato risultava essere inferiore di euro 288.045,34 rispetto a quello richiesto e che le motivazioni di tale decurtazione apparivano "immediatamente infondate in fatto ed in diritto".

Proponeva, quindi, avverso i suddetti provvedimenti, ricorso gerarchico, notificato in data 19 ottobre 2012, rimasto senza esito alcuno.

In base a quanto previsto dall'art. 6 del d. P.R. n. 1199 del 1971, "decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica"; ne deriva, quindi, che il termine entro cui proporre ricorso straordinario decorre, nella presente fattispecie, dalla data della reiezione per *silentium* del ricorso gerarchico esperito dal ricorrente (17 gennaio 2013).

La Sezione rileva che nel caso di specie il ricorso straordinario è stato presentato il 24 luglio 2013 e, dunque, ben oltre la scadenza del termine decadenziale di cui all'art. 9, comma 1 del d. P.R. n. 1199 del 1971, coincidente con il 17 maggio 2013, con la conseguenza che il ricorso *de quo* risulta irricevibile in quanto tardivo.

P.Q.M.

esprime il parere che ricorso debba essere dichiarato irricevibile.

L'ESTENSORE
Francesco Paolo Tronca

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà